

In vigore dal 21 luglio il Dlgs che riscrive il Codice Ambiente: termini più dettagliati, responsabilità dei dirigenti, procedura unica

# Nuova Via, la sfida dei tempi certi

Più spazio alla consultazione pubblica e giudizio anticipato al progetto di fattibilità

DI ALESSANDRO ARONA  
E GIUSEPPE LAVOUR

## LE PRINCIPALI NOVITÀ

Dlgs 16 giugno 2017, n. 104

**T**empi più rapidi, dettagliati e "perentori" per la procedura di Via, possibilità di accorpate tutti i pareri ambientali in un "provvedimento unico" (obbligatorio per la Via regionale), allargamento delle opere soggette a Via statale, e soprattutto il superamento del doppio binario legge obiettivo-opere ordinarie, a favore di una nuova procedura anticipata sul progetto di fattibilità come momento chiave del parere Via.

È profonda la riforma della Valutazione di impatto ambientale effettuata dal Dlgs 16 giugno 2017, n. 104, in vigore dal 21 luglio prossimo ma applicativa per le procedure Via avviate dal 16 maggio scorso (art. 23), testo che modifica in modo pressoché integrale la parte seconda del Codice Ambiente, il Dlgs 152/2006.

L'entrata a regime delle novità sarà piena una volta fatti i sei decreti attuativi del Ministro dell'Ambiente (art. 25), in teoria entro 60 giorni, passati i 120 giorni per il recepimento regionale (21/11/2017), nominata la nuova commissione Via (90 giorni).

I giudizi sono positivi da parte di soggetti tradizionalmente dalle parti

### ■ PIU' OPERE NELLA VIA STATALE

Ampliata la lista delle opere soggette a Via statale (soprattutto impianti energetici) e aggiunta lista con Verifica di assoggettabilità (Allegato II-bis)

### ■ PROGETTO DI FATTIBILITÀ

Niente più doppio binario, Via sul preliminare per la legge obiettivo e Via sul definitivo per tutto il resto: la Via si farà sul "progetto di fattibilità", previo debat public (ove previsto) o inchiesta pubblica (ove richiesta)

### ■ I TEMPI


Riduzione termine finale da 210 a 195 giorni, ma soprattutto più certezze con termini intermedi perentori (responsabilità dirigente) e una sola possibilità di chiedere sospensione per integrazione del progetto, per un massimo di 180 giorni. Con le fasi eventuali, tuttavia, i tempi massimi salgono a 450 giorni

### ■ PROVVEDIMENTO UNICO

Su richiesta del proponente in quella statale, sempre in quella regionale, la Via assorbe tutte le altre autorizzazioni o pareri ambientali. Tempi totali: per la procedura unica statale 325 giorni (max 505 con le fasi eventuali), per quella regionale 235 giorni

### ■ NUOVA COMMISSIONE

L'attuale commissione Via è in prorogatio. La nuova, con il nuovo pool di 30 funzionari a tempo pieno, sarà pronta (spiega il MIt) nel gennaio 2018



opposte delle "barricate". come i costruttori e Legambiente (si veda l'intervista a pagina 2). «Ci aspettiamo un impatto assolutamente positivo da queste nonne», spiega il neo-presidente Giuliano Campana. «La riforma era attesa da tempo, l'impostazione ci sembra intelligente, consentirà di realizzare le grandi opere

in tempi più veloci. Sono troppi gli esempi di opere necessarie che, in passato, sono rimaste ferme per anni in attesa di valutazione». Vediamo ora le principali novità.

### IL RAGGIO D'AZIONE

«Si allarga il raggio d'azione della Via statale», spiegano al Ministero dell'Ambiente. Due le no-

vità. Da una parte si arricchisce l'elenco di cui all'Allegato II, le tipologie di opere obbligatoriamente soggette a Via statale: ad esempio vengono assorbiti al livello statale gli impianti termici (per elettricità, vapore, acqua calda) oltre 150 MW, gli impianti eolici, oltre 30 MW, gli elettrodotti aerei

con tensione nominale superiore a 100 kv e tracciato oltre 10 km, i rilievi geofisici con airgun, la ricerca ed estrazione di minerali. Sulle infrastrutture (punto 10) c'è solo una ridefinizione delle strade extraurbane principali coinvolte nella Via obbligatoria. »

SEGUE A PAGINA 2

Guida alle novità del Dlgs 104/2017 - In arrivo entro gennaio la nuova commissione, rafforzata da 30 funzionari a tempo pieno

# Riforma della Via, servono sei decreti Termini perentori, ma solo dal 2018

*Responsabilità dei dirigenti e possibilità di sostituirli se non rispettano i tempi di legge. Procedimento unico sempre per le Regioni*

...SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

**L'**altra novità, sul fronte del "raggio d'azione della Via", è che debutta un Allegato II-bis in cui per la prima volta si elencano una serie di interventi obbligatoriamente soggetti alla verifica di assoggettabilità "statale", al termine della quale la Commissione Via deciderà se sottoporre o meno l'opera alla Via statale. Ad esempio troviamo gli impianti termici sopra 50 MW, oleodotti e gasdotti sopra 20 km, tutti i porti e gli interporti, le strade extraurbane secondarie di interesse statale. «Anche con questa procedura - spiegano al Ministero - si amplierà il raggio d'azione della Via statale».

## IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ

Gli elaborati progettuali che vengono sottoposti alla Via devono avere un livello di dettaglio (art. 5 c.1 lett. g del Dlgs 152/2006 modificato) almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità di cui al Nuovo Codice appalti. All'articolo 20 si precisa che in qualsiasi momento il proponente può aprire una fase di confronto con l'autorità competente (la Commissione del Ministero per la Via statale) al fine di definire il livello di dettaglio necessario negli elaborati progettuali.

Rispetto alla vecchia procedura ordinaria (Via sul progetto definitivo) c'è un anticipo della procedura di valutazione, ma nell'impianto del testo questo dovrebbe ampliare e rendere più "aperta" la fase di consultazione pubblica. Nel caso delle grandi infrastrutture ci sarà il debat public, una volta in vigore il decreto Delrio, mentre per i progetti di cui all'Allegato II per i quali non si è svolto il dibattito pubblico è prevista la possibilità di "inchiesta pubblica", nuovo istituto di cui

all'articolo 24-bis che dovrebbe consistere in un dibattito-consultazione aperta, non solo consistente nelle tradizionali osservazioni su un progetto "blindato".

Una volta scelta un'opzione, nel debat public o nell'inchiesta pubblica, ed elaborato il progetto di fattibilità (la seconda parte, e cioè il progetto tecnico vero e proprio), si volge la valutazione Via vera e propria, seguita poi dalla "verifica di ottemperanza" sul progetto definitivo.

## PROCEDIMENTO AMBIENTALE UNICO

All'articolo 27 del Codice Ambiente è introdotta una procedura di Via statale "alternativa", su richiesta del proponente (l'aspettativa è che la chiedano quasi tutti, se funzionerà).

La procedura in questo caso è più lunga, e cioè la concentrazione in un unico procedimento e dunque un unico provvedimento finale, di tutti i pareri, le autorizzazioni e i titoli abilitativi in materia ambientale necessari per quel progetto. Ad esempio (elenco all'art. 27 c.2) PAIA, l'autorizzazione paesaggistica, quella del Ministero Beni culturali, quella per gli scavi nel sottosuolo, la verifica idrogeologica e quella antisismica. La procedura in questo caso è più lunga,

325 giorni di limite massimo ordinario, che possono diventare 505 con le fasi eventuali. «Tuttavia - spiegano al Ministero dell'Ambiente - in questo modo il proponente è certo di avere, alla fine del procedimento, tutte le autorizzazioni necessarie. Altrimenti deve ottenere la Via e separatamente tutte le altre. Naturalmente, in caso di procedura unificata, dovrà produrre un livello di elaborati progettuali coerenti alle diverse verifiche a cui si sottopone». In caso di mancata emanazione del parere da parte delle Pa competente, nella Conferenza di servizi decisoria, la

Commissione Via può procedere senza.

## LA VIA UNICA REGIONALE

Rivedendo la modifica all'articolo 14 c.4 della legge 241, già ritoccata dal decreto Madia 127/2016, il Dlgs 104/2017 (Riforma Via) chiarisce che la conferenza di servizi decisoria obbligatoria sui progetti sottoposti a Via si riferisce solo alla Via regionale. Il nuovo art. 27-bis del 152 la disciplina, stabilendo appunto la procedura unica obbligatoria, e stabilendo che l'autorità competente è la Pa (l'ufficio regionale) competente in materia ambientale. Questo modello è stato inventato dalla Regione Emilia Romagna, e inserito nel Dlgs 127 come "best practice".

## I TEMPI DELLA PROCEDURA

Le nuove procedure prevedono termini diversi rispetto al passato (nel vecchio articolo 26 150 giorni dalla presentazione dell'istanza per la decisione finale, allungabili di altri 60 in caso di accertamenti e indagini di particolare complessità, dunque al massimo 210 giorni).

Con la riforma, per la Via statale (art. 23-25) il limite massimo "ordinario" è di 195 giorni, che però può arrivare fino a 450 giorni considerando le fasi non obbligatorie (eventuali), dalla presentazione dell'istanza fino all'adozione del provvedimento. Se il proponente decide di passare dal nuovo procedimento unico statale, dovrà affrontare tempi decisamente più lunghi: da 325 (termini massimi ordinari) fino a un massimo di 505 giorni (con le fasi eventuali). In questo caso, però, avrà il vantaggio di ottenere in una soluzione unica per tutte le autorizzazioni di carattere ambientale.

## LE INTEGRAZIONI

C'è poi una grande novità sulla fase delle integrazioni. Per scongiurare le "procedure alluvionali" che, con la vecchia impostazione, ripartivano ogni volta da zero, viene prevista la possibilità per l'autorità competente di concedere, per una sola volta, la sospensione del procedimento di Via nel caso in cui siano necessarie integrazioni documentali e progettuali particolarmente complesse. Lo stop potrà essere concesso fino a un massimo di 180 giorni, ma non sarà replicabile in altre occasioni. In caso di sfioramento del termine l'iter si ferma e la Via è negativa.

Importante anche il potere di intervento affidato a Palazzo Chigi. Nel caso in cui il



■ Giuliano Campana (Ance)

*Ci aspettiamo un impatto positivo della riforma, soprattutto sul fronte dei tempi*

ministero dell'Ambiente non riesca a chiudere entro i termini previsti dalla legge, l'adozione del provvedimento conclusivo sarà rimessa alla deliberazione del Consiglio dei ministri "che si esprime entro i successivi trenta giorni".

#### LA RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI

Al di là del modo in cui è scandita la nuova procedura, però, rileva un altro elemento: tutti i termini del procedimento di Via si considerano, infatti, perentori e non più ordinatori. Vuol dire che la legge non fornisce più una semplice indicazione sul momento di chiusura dei diversi passaggi, ma considera eventuali ritardi rilevanti ai fini delle norme sulla responsabilità dei dirigenti della pubblica amministrazione. In pratica, il dirigente che resta inerte sarà esposto a contestazioni disciplinari e amministrativo-contabili e, in teoria, potrebbe essere addirittura rimosso. Resta da capire se questo nuovo pungolo, introdotto dal Governo, sor-

tirà l'effetto sperato.

#### IL PRE-SCREENING

Un'altra novità arriva in chiave di semplificazione e riguarda l'introduzione della facoltà per il proponente, per le modifiche o le estensioni dei progetti, di richiedere all'autorità competente una valutazione preliminare del progetto "al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare". Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare si otterrà una risposta, che consentirà di muoversi più velocemente nelle fasi successive. Le soluzioni possibili sono tre: il progetto potrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a Via, a una valutazione di impatto ambientale vera e propria oppure, in qualche caso, potrebbe essere esentato dal passaggio attraverso la Via.

#### LA NUOVA COMMISSIONE

Il decreto non si occupa soltanto di procedure, ma affronta anche il problema della commissione Via, attualmente in regime di prorogatio e composta da esperti esterni al ministero.

La riorganizzazione punta a migliorare il rendimento dell'organismo. Così, ai 40 membri della commissione saranno affiancati trenta componenti di un Comitato tecnico di supporto. Non saranno nuovi assunti, ma persone già nei ruoli della Pa che verranno destinate alla struttura: il grande cambiamento, però, riguarda le competenze di questi tecnici. Si dedicheranno, infatti, a tempo pieno all'esame delle domande di valutazio-

ne di impatto ambientale. Materialmente, la nomina dei nuovi commissari arriverà dopo che il quadro attuativo del decreto (che prevede la pubblicazione di tre provvedimenti) sarà completo. L'obiettivo è chiudere la partita entro la fine dell'anno e andare a regime da gennaio del 2018.

#### TRE DECRETI ENTRO FINE ANNO

Il Digs prevede, infatti, che a decorrere dall'anno 2017 un decreto annuale del ministero dovrà definire i costi di funzionamento della Commissione Via e del Comitato tecnico istruttorio, "comprensivi dei compensi per i relativi componenti, in misura complessivamente non superiore all'ammontare delle tariffe" a carico dei proponenti. I compensi "sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione e del Comitato". Un altro decreto dovrà stabilire, poi, "i profili di rispettiva competenza l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la disciplina delle situazioni di inconfirmità, incompatibilità e conflitto di interessi anche potenziale della Commissione e del Comitato tecnico istruttorio". Una volta definite le modalità di funzionamento e la struttura di compensi e tariffe, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto Via, il ministero dovrà nominare materialmente i nuovi componenti. Quelli attualmente in carica restano in sella fino al subentro dei nuovi. E, fino al loro arrivo, non si applicheranno le disposizioni sulla perentorietà dei termini. ■

## Zanchini: «Bene il Dlgs» Via anticipata è rivoluzione, ora bisogna che funzioni

**L**'accoppiata tra dibattito pubblico e procedura Via anticipata sul progetto di fattibilità è una rivoluzione, positiva. Bene anche la procedura unica e la verifica di assoggettabilità. Ora però bisogna fare presto i decreti attuativi e far funzionare la riforma».

Edoardo Zanchini, vice-presidente di Legambiente, ci aiuta a comprendere le novità della riforma della Via.

Cosa non ha funzionato nella "vecchia" Via?

Non tanto i tempi, di cui pure si parla tanto, quanto l'incapacità della Via italiana di fare quello che le è proprio in base alle direttive, e cioè con-

volgere i cittadini ed effettuare un esame ambientale, tecnico, cose entrambe non possibili perché la procedura avveniva tardi, su progetti di fatto non modificabili. O meglio: il paradosso era che per le opere in legge obiettivo la Via si faceva troppo presto, sul progetto preliminare, e sulle opere ordinarie troppo tardi, sul definitivo.

Dunque ora cosa cambia?

La vera novità della riforma è lo spostamento dell'esame sul "progetto di fattibilità", abbinata alla novità del debat public, in attuazione del Codice appalti. Dalle bozze del Mit su livelli di progettazione e debat public emerge che nella prima fase si svolgerebbe il debat public, una fase aperta, su varie opzioni dell'opera, mentre la Via si svolge nella fase due, una volta scelta l'opzione, sul progetto tecnico. Il dibattito pubblico e l'esame Via anticipato sono una vera rivoluzione, anche per noi ambientalisti. Una discussione più aperta e una decisione anticipata, seguita poi dalla verifica di ottemperanza sul definitivo.

E la procedura unica?

Bene anche questa innovazione. Bisognerebbe vedere se le diverse Pa coinvolte riuscirebbero davvero a dialogare. In generale, il Dlgs Via aveva alcuni difetti nel testo iniziale, che sono poi stati corretti, dunque la versione finale ci convince. Tuttavia funzio-

nerà ad alcune condizioni: l'approvazione rapida dei decreti attuativi da parte dell'Ambiente (tra cui quello sullo studio di impatto), i decreti Mit su debat public e livelli di progettazione, il rinnovo della Commissione. Bisognerebbe poi anche superare la vecchia abitudine di fare la Via su "pezzetti" di opere, cosa che sarebbe vietata dalla direttiva e non consente una valutazione complessiva.

Circa l'oggetto della Via statale e la verifica di assoggettabilità?

La questione dell'air guu è stata risolta, e ci convince la semplificazione del revamping dell'eulico, che è una cosa da fare prima possibile.

Circa i tempi?


I rallentamenti dipendevano soprattutto dalla scarsa qualità dei progetti, e dunque dalla necessità di chiedere integrazioni documentali. A volte anche dalla carenza di personale nella commissione Via, bene dunque il nuovo Comitato tecnico istruttorio.

A.A. ■

© APPROFONDIRE SOPRANZA



■ Edoardo Zanchini (vice-presidente Legambiente)



**Anticorruzione.** Vigilanza collaborativa solo sugli importi maggiori e i casi a rischio

# Aiuto Anac sui grandi appalti

**Gianni Trovati**  
 ROMA

Gli «interpelli» all'Anac per la vigilanza collaborativa sugli appalti riguarderanno gli affidamenti superiori ai 15 milioni di euro per gli affidamenti di servizi e forniture, e sopra i 100 milioni per i lavori; nella platea, a prescindere dagli importi in gioco, potranno però rientrare anche le procedure che riguardano grandi eventi (sportivi, religiosi, culturali) o calamità naturali.

Con il nuovo regolamento approvato e pubblicato sul proprio sito, l'Autorità anticorruzione fissa i confini per l'attività di "ac-

compagnamento" degli appalti più problematici.

Il provvedimento serve anche a regolare il traffico dei pareri chiesti all'Anac che, come rilevato nei giorni scorsi dal suo stesso presidente Raffaele Cantone, si sta facendo troppo intenso trasformando l'Authority in una sorta di paravento per evitare problemi.


Proprio per concentrare le proprie attenzioni sui casi più critici, l'Anac ha indicato parametri piuttosto alti di accesso alla procedura, ed è stata attenta anche a individuare le eccezioni alla regola: alla vigilanza collaborativa potranno

accedere anche procedure di importo più piccolo o scollegate da grandi eventi e calamità, a patto però che presentino «indici di elevato rischio corruttivo».

Sarà il consiglio dell'Anac a decidere se accogliere la richiesta, che non è priva di conseguenze per la stazione appaltante. Se, dopo aver mandato i documenti, deciderà di non seguire le indicazioni dell'Authority, dovrà motivare la propria scelta; e in questi casi, dal canto suo, l'Anac potrà far saltare la collaborazione.

*gianni.trovati@ilsale24ore.com*

Foto: M. S. / ANSA



Quotidiano del Sole 24 Ore

# Edilizia e Territorio

18/07/2017

V. 1/2017

18 Lug 2017

## Da Casa Italia 120 milioni per le diagnosi urgenti degli edifici: subito coinvolti i professionisti

Giuseppe Latour

Un investimento da 120 milioni di euro, per un piano di diagnosi speditiva in oltre mezzo milione di edifici residenziali. È l'obiettivo al quale sta lavorando Casa Italia, il nuovo dipartimento di Palazzo Chigi che si occuperà di prevenzione. E che, oltre a costituire il nuovo archivio informatizzato del rischio in tutto il paese e ad attivare i dieci cantieri pilota, si dedicherà alle attività di monitoraggio e diagnosi. Coinvolgendo i professionisti: il Governo sta già dialogando con la Rete delle professioni tecniche in vista dell'attivazione di questo piano.

La novità è stata resa nota dal ministero delle Infrastrutture, nel corso di un'interrogazione parlamentare presso la commissione Ambiente della Camera. Il sottosegretario Umberto Del Basso De Caro ha spiegato anzitutto che «il progetto Casa Italia ha l'obiettivo di migliorare la sicurezza del Paese a fronte di rischi naturali, come, ad esempio, quello sismico e quello idrogeologico». Nei programmi del dipartimento ci sono nove specifici piani di azione, dedicati proprio alle messa in sicurezza. «Tra questi sono previste, in particolare, tre azioni direttamente finalizzate ad intervenire sulla vulnerabilità degli edifici residenziali».

Su una di queste sono arrivati diversi elementi nuovi. Si tratta del programma di diagnostica speditiva che sarà dedicato agli edifici caratterizzati da maggiore rischio sismico. «Specificamente, l'intervento coinvolge oltre 550mila edifici residenziali costruiti in muratura portante o in calcestruzzo armato prima del 1980, in assenza quindi di normative antisismiche stringenti, localizzati nei 650 comuni italiani a maggiore pericolosità sismica». L'intervento prevede che la diagnosi sia effettuata con oneri a carico dello Stato. Materialmente, il Dipartimento Casa Italia sta avviando un dialogo con la Rete delle professioni tecniche per rendere operativa la misura. L'investimento previsto è stimato in circa 120 milioni di euro, tutti a carico della finanza pubblica.

Oltre a questo, il Mit ha confermato le altre due misure già rese note nei giorni scorsi. Ci sarà, anzitutto, l'attivazione di dieci cantieri pilota, «finalizzati a sperimentare soluzioni non invasive di riduzione della vulnerabilità e a comprenderne le condizioni per una più ampia diffusione sul territorio nazionale, con oneri a carico dello Stato stimati in 25 milioni di euro».

Infine, un terzo intervento prevede la costituzione di un archivio informatizzato in cui far confluire tutte le informazioni di cui già oggi le pubbliche amministrazioni dispongono a livello di singolo edificio. Servirà a creare una mappa digitale del rischio. Questi dati, oggi dispersi tra Agenzia delle Entrate, Catasto, Enea, Istat, Dipartimento della Protezione Civile, saranno accessibili in modo integrato, costituendo una importante base dati sulle condizioni degli edifici. «A regime questa soluzione consentirà di ottenere un quadro informativo coerente con gli obiettivi del fascicolo del fabbricato, limitando nel contempo gli oneri per i proprietari degli

**immobili». Il progetto è attualmente «in fase di studio di fattibilità», con l'obiettivo di verificare le soluzioni informatiche e organizzative più opportune e l'entità delle risorse necessarie.**

P.I. 00777910159 - Copyright © Sole 24 Ore - All rights reserved

**Parti comuni.** Le indicazioni del sottosegretario alla Giustizia Ferri sull'articolo 1130 del Codice civile

# Nei registri la mappa della sicurezza statica

## L'amministratore tenuto a censire ogni dato del condominio

Saverio Fossati

La sicurezza in condominio non è solo un input dei condòmini. Le polemiche sul «fascicolo del fabbricato» e sul certificato di sicurezza statica invocato da Graziano Del Rio dopo il crollo della casa a Torre Annunziata hanno fatto perdere di vista un tema centrale: il ruolo dell'amministratore.

Con una lettera inviata ai ministri di Giustizia, Infrastrutture e Ambiente il Coordinamento unitario dei proprietari immobiliari ha richiamato un punto essenziale: con la modifica apportata dal Dl 145/2013 alla legge 220/2012 l'amministratore condominiale è ora tenuto a curare nel registro anagrafico condominiale «ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni». Ma cosa significa in concreto?

Il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri, attento ai problemi condominiali, ha deciso di rispondere a «Il Sole 24 Ore» su alcuni aspetti della questione. Come premessa, Ferri chiarisce che: «La lettera c) dell'articolo 1, comma 9 del Dl 145 del 2013, convertito dalla legge 9 del 2014, ha inciso sull'articolo 1130 del Codice civile anche in relazione all'obbligo di tenuta del registro di anagrafe condominiale prevedendo, al comma 6, che esso debba includere i dati relativi alle "condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio". La ratio di tale limitazione rispetto alla più ampia formulazione previgente - in armonia con la relazione di accompagnamento al Dl del 2013 - è di semplificare la posizione dell'amministratore circoscrivendo, per l'effetto, l'area della sua responsabilità laddove i proprietari privati non fossero collaborativi nel comunicare i dati relativi alle condizioni di sicurezza delle rispettive unità».

Detto questo, prosegue Ferri «il comma 6, nei due interventi riformatori del 2012 e del 2013, mantiene il riferimento a "ogni dato" per descrivere l'obbligo dell'amministratore in materia di sicurezza ai fini della tenuta del registro di anagrafe condominiale». Qui entra in scena l'autonomia di giudizio e la professionalità dell'amministratore: «La sicurezza (statica) - prosegue Ferri - deve quindi emergere da elementi descrittivi e apprezzabili dall'amministratore nella loro oggettività direi documentale. Le fonti possono essere: 1) il fascicolo del fabbricato, laddove esistente; 2) le certificazioni ob-

gure con attenzione i lavori sulle parti comuni, anche con la finalità di aggiornare la situazione della sicurezza statica sotto il profilo documentale; «Non vedo difficile sostenere che la regolare tenuta del registro deve indurre ciascun amministratore subentrante ad aggiornare la situazione precedente verificando che i dati inseriti nel registro (in base alla documentazione progressiva) riflettano le reali condizioni delle parti comuni. Per esempio: l'esecuzione di uno scavo per realizzare box di pertinenza obbliga ad aggiornare la perizia geologica risalente alla costruzione del fabbricato. Se a ciò non dovesse avere provveduto l'amministratore in carica all'epoca dei lavori, l'amministratore successivo dovrà integrare il registro con i dati mancanti».

Francesco Burrelli, presidente nazionale Anaci, apprezza l'impegno di Del Rio: «Siamo fiduciosi che finalmente si tracci una data storica per parlare nel nostro paese di "vera sicurezza". Non è più accettabile che muoiano 300 persone ogni anno per il mancato adeguamento anche solo degli impianti elettrici, che non abbiamo la situazione dei nostri impianti tecnologici e tantomeno la mappatura delle strutture verticali e orizzontali, delle nostre abitazioni, costruite per oltre l'80% prima della emanazione delle leggi che dovrebbero garantire la sicurezza statica e sismica. Perché, come con le auto, alle abitazioni non si effettuano le revisioni periodiche? Perché non vuole applicare l'articolo 1130, comma 6 del Codice civile, norma peraltro inderogabile? La sua violazione con la mancata compilazione del registro è una delle tre gravi irregolarità che motivano la revoca, anche su ricorso di un solo condomino».


**RISCHIO INADEMPIENZA**  
 Per Francesco Burrelli (Anaci) la norma è inderogabile e va applicata pena la revoca dell'amministratore su istanza anche di un solo condomino

bligatorie di conformità di impianti comuni alla legge (caldaia centralizzata; impianti antincendio); 3) gli aggiornamenti della situazione statica che gravano sull'amministratore per fatti/opere successive all'accettazione del mandato». Proprio quest'ultimo è un punto fondamentale per capire l'importanza della norma, sinora non molto considerata: «Ciò si pone in relazione al passaggio della documentazione, in base al comma 8 dell'articolo 1130, sullo stato tecnico-amministrativo del condominio che secondo la giurisprudenza si estende idealmente alla "nascita" del condominio (Cassazione 1085 del 2010)». Una ricostruzione delle vicende edilizie dell'immobile, quindi, fa parte dei doveri dell'amministratore.

Inoltre, è un obbligo preciso del professionista (tra i tanti) se-



Alto: il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri



«FRANCESCO BURRELLI



# Cassazione. Irrilevante l'inidoneità del «vecchio» immobile Niente sconto prima casa a chi è già beneficiario

Angelo Busani

Il contribuente che già abbia la proprietà di una casa non può effettuare un nuovo acquisto avvalendosi del beneficio prima casa, nemmeno se dimostri che l'abitazione di proprietà sia «inidonea» alle sue esigenze abitative. Lo afferma la Corte di cassazione nell'ordinanza n.14740 del 13 giugno 2017, invertendo così la sua precedente giurisprudenza di segno contrario (sentenze 18128/2009, 100/2010 e 3931/2014). In scia a queste pronunce si era accodata anche la giurisprudenza di merito: Ctp Alessandria, 22/2010, Ctp Matera, 820/2011, Ctr Lombardia 2970/2014, Ctr Lombardia 4272/2015, Ctp Milano 5888/2016.

Il caso è, ad esempio, quello di una persona non sposata, che compra un monolocale con l'agevolazione prima casa. Poi si sposa e ha figli: il monolocale diventa inidoneo per le esigenze della famiglia. Può costui comprare un'altra casa senza dover alienare quella già di sua proprietà? La questione è spinosa. La legge indica infatti come presupposto per ottenere l'agevolazione prima casa la non titolarità (e cioè la cosiddetta «impossidenza»), da parte dell'acquirente:

- del diritto di proprietà di altra casa di abitazione ubicata nel Comune in cui è situato l'immobile oggetto del nuovo acquisto;
- del diritto di proprietà di altra casa di abitazione (ovunque ubicata) acquistata con l'agevolazione prima casa.

La legge vigente punta dunque l'obiettivo sulla mera «prepossidenza» di un'altra casa di abitazione, e cioè senza null'altro aggiungere per qualificare questa prepossidenza: e quindi indipendentemente dal fatto che la casa preposseduta sia bella o brutta, larga o stretta, alta o bassa,

nuova o vecchia, elegante o degradata, in ordine o diroccata, e così via. In passato, per un breve periodo (dal 24 gennaio 1993 al 31 dicembre 1995), la legge sull'agevolazione prima casa ha concesso il beneficio a chi avesse dichiarato «di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione» (Dl 16/1993 e Dl 155/1993).

Prendendo però atto del fatto che il giudizio di «idoneità» di un'abitazione comportava l'espressione di valutazioni discrezionali nella osservazione dei singoli casi concreti (doven-

**INVERSIONE DI ROTTA**  
 Orientamento ribaltato: troppa discrezionalità nel valutare la rispondenza dell'abitazione alle esigenze familiari

dos tener conto sia delle caratteristiche del fabbricato sia delle esigenze personali del contribuente e della sua famiglia) il legislatore eliminò ben presto (legge 549/1995) il riferimento all'idoneità della abitazione preposseduta, viceversa stabilendo (con norma ancor oggi vigente) che l'agevolazione fiscale è impedita per il solo fatto della titolarità di una abitazione, senza più riferimento alla sua idoneità, o meno, per le esigenze abitative del contribuente in questione.

Cosicché, dal 1° gennaio 1996 alla sentenza di Cassazione 7 agosto 2009 n. 18128 nessuno ha più dubitato che, per ottenere l'agevolazione, occorresse considerare anche il requisito della idoneità dell'abitazione preposseduta. Nel 2009 invece la Suprema corte ha ritenuto che «il requisito della impossidenza di altro fabbricato... sussista nel caso

di carenza di un altro alloggio concretamente idoneo a sopprimere ai bisogni abitativi».

Non è dato sapere se questa sentenza fu il frutto di un errore (e cioè di ritenere applicabile al caso oggetto del giudizio una normativa abrogata). Il fatto è che la giurisprudenza successiva si è adeguata pedissequamente, nonostante le Entrate abbiamo cercato di fare argine con la risoluzione 86/E del 20 agosto 2010 che ha negato, ai fini della concessione dell'agevolazione, la rilevanza dell'idoneità o meno della casa preposseduta.

L'ordinanza 14740/2017 spari-glia nuovamente le carte in tavola, a detrimento della prassi professionale quotidiana: se, infatti, si deve mettere in campo una valutazione (in termini di idoneità) della casa già in possesso dell'acquirente, per giudicare se sia adatta o meno alle sue attuali esigenze abitative, si finisce per introdurre un criterio talmente discrezionale da non essere praticamente gestibile.

Inidonea potrebbe essere una casa divenuta troppo piccola per l'aumento del numero dei familiari del contribuente o troppo grande a causa della loro diminuzione; oppure potrebbe essere inidonea una abitazione in precedenza utilizzabile ma che poi si renda inaccessibile (per essere ubicata in un piano elevato non servito da un ascensore) a chi resti vittima di un incidente che ne comprometta la deambulazione. Inidonea potrebbe essere, infine, una casa posizionata in un luogo insalubre per il mutamento delle condizioni di salute del proprietario o che si renda inutilizzabile per la distanza dal suo luogo di studio o di lavoro. Infine, potrebbe essere inidonea la casa fatiscente o priva di impianti o servizi.

CONFESSIONI RISERVATE



GIUSTIZIA FSENTENZA

Corte costituzionale. Legittimo il prelievo dell'amministrazione tarato sull'aumento di valore dell'immobile

# Variante? Sì alla percentuale al Comune

L'entrata straordinaria è giustificata se per il privato c'è un maggior reddito

Guglielmo Saporito

La promozione a pieni voti per la perequazione urbanistica, secondo la Corte costituzionale (sentenza 17 luglio 2017 n. 209): i Comuni possono acquisire una congrua percentuale dell'aumento di valore dei terreni generato dai piani urbanistici, tutte le volte che una variante consenta un'utilizzazione più proficua. Il caso riguarda la capitale, in particolare zone di proprietà della Rai (in località Prato smeraldo e Santa Palomba), da dismettere in quanto al passaggio alla tecnologia digitale e alla riduzione dei servizi in onda media, rende disponibili ampi complessi immobiliari. Aree ed immobili sarebbero potuti diventare residenziali o commerciali, ad uso servizi, o turistico ricettivo e produttivo. L'accordo tra la Rai ed il Comune avrebbe previsto, in cambio di tale "valorizzazione urbanistica" un contributo straordinario a carico della proprietà, di natura indirettamente fiscale perché specifico per quelle sole zone. Il meccanismo che ripartisce tra privato ed ente che pianifica (il Comune) i benefici di una più proficua destinazione urbanistica, è noto come "perequazione", modalità che per il comune di Roma è stata ritenuta legittima dal Consiglio di Stato (4545/2010): il meccanismo prevede una limitata edificabilità per tutte le aree, e contemporaneamente possibili aumenti di volumetria subordinatamente a un consistente prelievo economico a favore del Comune. I terreni sarebbero diventati appetibili sotto l'aspetto residenziale, commerciale ecc, ma solo dopo un consistente prelievo a favore dell'amministrazione capitolina. Per rimediare ai dubbi di legittimità su tale prelievo del Comune, il legislatore ha varato una norma (articolo 14 comma 16 F del DL 78/2010) che consente al Comune di Roma un prelievo del 66% del maggior valore immobiliare conseguibile attraverso varianti urbanistiche. Lo stesso principio, seppur con percentuali inferiori è stato esteso tutti i comuni nel 2014, attraverso una modifica all'arti-

colo 16 comma 4 lettera d-ter del D.p.r. 380/2001. Gli enti locali possono pretendere dai privati non solo gli oneri di concessione (costo di costruzione ed oneri di urbanizzazione), ma anche consistenti importi economici, proporzionali al maggior valore generato da interventi sulle destinazioni in variante urbanistica, anche solo per cambi di destinazione d'uso. Il 66% (per Roma) ed il 50% (per altri comuni) sono quindi consistenti entrate straordinarie, esigibili a carico di singoli proprietari e per specifiche aree, elevando alla massima potenza quelle che un tempo erano le «contributi di miglioria specifica», gli importi richiesti ai beneficiari dalla realizzazione di una strada che rendeva accessibile (e economicamente più appetibile) il valore dei terreni latitanti alla strada. Il meccanismo della perequazione, in particolare la sottrazione di consistenti aliquote di aumento di valore, hanno fatto sorgere dubbi di legittimità tributaria, per contrasto con gli articoli 3 (eguaglianza) 23 e 53 (capacità contributiva) e 97 (buon andamento) della Costituzione. Dubbi sui quali il giudice delle leggi interviene. I Comuni hanno un'ampia potestà "conformativa" del territorio (possono modificarne le destinazioni), mentre i privati possono sollecitare le scelte dei comuni per accrescere le utilizzazioni e il valore dei loro terreni, ma devono stipulare accordi e negoziare le diverse utilità con l'ente locale. Proprio il modello privatistico e consensuale, dell'accordo tra privato e Comune, consente di promuovere qualsiasi tipo di equilibrio e di prelievo da parte dell'ente locale. Secondo la Corte non si può pensare a pretese arbitrarie e gravose verso il privato se tali pretese sono frutto di una richiesta del privato che vuole ottenere un maggior valore della sua proprietà. Principi di cui potranno giovare i comuni, esigendo quote (superiori alla metà dell'aumento di valore) ai privati che chiedano varianti urbanistiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La natura dell'accordo rende irrilevanti anche i dubbi circa i rapporti tra l'equilibrio economico finanziario del bilancio e il contributo che il giudice a quo concepisce erroneamente come una prestazione imposta arbitrariamente finalizzata ad un obiettivo estrinseco alla materia urbanistica. Come esattamente rilevato dalla Avvocatura generale dello Stato, di regola tutte le entrate degli enti territoriali, sia quelle di natura tributaria che corrispettiva, servono a finanziare il complesso delle attività istituzionali e i servizi resi alla collettività (principio di unità del bilancio) ma, in alcuni casi, è ben possibile che alcune entrate, in tutto o in parte, siano vincolate a specifici obiettivi (sentenze n. 184 del 2016, n. 192 e n. 70 del 2012).  
Corte Costituzionale, sentenza 209 del 17 luglio 2017



CLASSIFICHE

Se Oxford boccia  
 la Pubblica  
 amministrazione  
 dell'Italia

di Mirco Tonin  
 e Francesco Trebbi

Una delle grandi  
 occasioni perse dal  
 governo Renzi è stata  
 un'incisiva riforma  
 dell'amministrazione  
 pubblica italiana. Lo dicono  
 i dati.

Continua > pagina 17

# Italia bocciata in Pubblica amministrazione

La nuova classifica dell'Università di Oxford ci colloca al 27° posto sui 31 Paesi avanzati presi in esame

di Mirco Tonin  
 e Francesco Trebbi

> Continua da pagina 1

**F**atta 100 la frontiera tecnologica di come una burocrazia di un Paese avanzato può gestire regolamentazione, risorse umane, incentivi, servizi pubblici, trasparenza dei processi decisionali (caso in specie: il Canada o la Nuova Zelanda), l'Italia è a 20. La media dei Paesi economicamente avanzati è 60. Questi sono nuovi dati recentemente pubblicati dal International Civil Service Effectiveness (InCISE) Index della scuola di amministrazione pubblica dell'Università di Oxford. L'InCISE compara l'amministrazione pubblica statale di 31 Paesi, di cui 22 europei, utilizzando una serie di indicatori provenienti da varie fonti e sintetizzando i risultati in un indice di efficacia amministrativa. L'Italia risulta al 27esimo posto, precedendo solo Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria e Slovacchia.

Molto si è parlato negli ultimi tempi di produttività delle aziende italiane e di come stimolarne la crescita. A seconda del settore, le interazioni con la Pa rappresentano una voce di costo di varia entità che in maniera diretta entrano nel calcolo della produttività del lavoro per le nostre imprese (quanto valore aggiunto l'azienda riesce a ottenere per unità di lavoro). Sulla base di questo indice, tale voce di costo potrebbe essere cinque volte più alta per un'azienda italiana che canadese.

Quando uno dei due autori di quest'articolo deve rinnovare la patente di guida in

Canada, sono sufficienti 15 minuti all'ufficio della motorizzazione civile di Vancouver e l'equivalente di 50 euro. Quando lo stesso autore deve eseguire la stessa procedura in Italia, l'attesa è nell'ordine di alcuni giorni e, a meno che non si abbia un costo opportunità del proprio tempo pari a zero, si devono fare pratiche attraverso autoscuole al costo di circa 120 euro.

Sembra un esempio sciocco, ma non proprio. Negli anni novanta l'economista peruviano Hernando de Soto fondava nelle periferie di Lima piccole imprese sartoriali dotate di pochi dipendenti e due macchine da cucire e ne misurava gli ostacoli burocratici all'attività commerciale. Con una serie di misurazioni di questo tipo de Soto ha poi ispirato il professore di Harvard Andrei Shleifer e i suoi collaboratori a estendere tali misurazioni a livello internazionale e, successivamente, la Banca Mondiale a sviluppare il più comprensivo report Doing Business. Si tratta, insieme al più nuovo InCISE, di uno dei principali indicatori dei costi indiretti imposti alle imprese dalla cattiva gestione della Pa, e probabilmente il più famoso. Per intenderci, il governo Renzi cercava di puntare al miglioramento dei rating del nostro Paese sui vari indicatori del DB in maniera esplicita. Nel report più recente (il DB2017 basato su dati aggiornati al 1 giugno 2016) l'Italia si posiziona al numero 33 tra i 57 Paesi ad alto reddito (e al numero 50 nella graduatoria completa dei 190 Paesi presi in esame).

Tornando all'InCISE, non tutte le voci sono negative. La Pa italiana è sopra la media in termine di politiche di uguaglianza

di genere, in aspro contrasto con un mercato del lavoro privato italiano che ancora discrimina donne per opportunità di impiego e carriera (e che ci costa diversi punti di Pil in termini di talenti produttivi misallocati e bassa partecipazione al lavoro femminile). La Pa italiana fa bene, posizionandosi sopra la media, per quanto riguarda la capacità di gestione delle crisi, indicatore che comprende la capacità di pianificare, comunicare, monitorare i rischi e di coordinamento e valutazione post-crisi. Va anche bene l'indicatore sull'efficienza della sicurezza sociale, misurato attraverso l'incidenza dei costi di gestione sul totale delle spese.

Ma molte (troppe) altre voci sono negative o solo all'apparenza positive.

Consideriamo le risorse umane. Un fattore fondamentale per un'amministrazione efficace è la qualità delle persone che ci lavorano e per questo motivo la gestione del personale ha un ruolo strategico. La capacità di attrarre e mantenere all'interno della Pa persone di talento implica, da un lato, una remunerazione che sia competitiva con quella offerta nel settore privato per posizioni di livello simile, dall'altro, canali di accesso ai ranghi della Pa meritocratici e non clientelari. Questi due meccanismi sembrano ancora completamente scollegati in Italia, nonostante gli sforzi del governo attuale e del precedente.

Le retribuzioni dei nostri amministratori pubblici sono tra le più generose dei Paesi Ocse, specialmente a livelli dirigenziali. Questo potrebbe essere un fattore positivo, se giocasse un ruolo nell'attrarre talento nel settore pubblico. Ma allo stes-

so tempo, il Paese si posiziona all'ultimo posto per quanto riguarda il livello di competenza del personale dell'amministrazione pubblica, misurato attraverso il livello di istruzione, le competenze linguistiche-matematiche e la capacità di risoluzione di problemi complessi. Da questo punto di vista la pubblica amministrazione è uno specchio fedele del Paese nel suo complesso, visto che le competenze medie degli adulti italiani sono tra le più basse nei Paesi ad alto reddito.

A fronte della bassa qualità dei servizi misurata, le alte remunerazioni sembrano più sintomo di rendite di posizione che di incentivi contrattuali ben calibra-

ti. Le valutazioni di molto al di sotto la media europea per favoritismo nella Pa, corruzione percepita, imparzialità nella gestione dei servizi supportano questa considerazione. Certamente un forte riallineamento delle retribuzioni dei senior managers a livelli inferiori alla media Ocse manderebbe un segnale ai contribuenti che almeno questa dimensione del problema ha raggiunto il limite della decenza politica.

Altro punto dolente dell'apparato statale, verosimilmente collegato alle basse competenze, è la scarsa capacità di gestione, misurata, tra le altre cose, dalla presen-

za di una prospettiva di medio periodo nella formulazione dei budget e dallo sviluppo e monitoraggio di indicatori di risultato. Il cattivo management della nostra pubblica amministrazione incide direttamente sulla posizione fiscale del paese e opera da freno sull'economia privata.

I dati della Pa 2017 sono questi, ma apparentemente in Italia c'è ancora tempo prima di una riforma che finalmente morda davvero.

Mirco Tonin è professore di Economia politica all'Università di Bolzano  
 Francesco Trebbi è professore di Economia alla University of British Columbia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Posto in graduatoria. Secondo la classifica Doing Business 2017 ci sono 49 Paesi - sui 190 presi in esame - dove il clima che circonda le imprese è più inotrovo che in Italia.


# 50

## Gli effetti. La bassa efficacia della Pa pesa in termini di costi sulle aziende private in misura quintupla rispetto al Canada

### L'International Civil Service Effectiveness (InCISE) Index


#### LA CLASSIFICA

L'efficacia complessiva della Pubblica amministrazione



#### IL CONFRONTO

La posizione dell'Italia parametro per parametro rispetto alla media internazionale



Fonte: The International Civil Service Effectiveness (InCISE) Index - Scuola amministrazione pubblica Università di Oxford

### I settori critici

Le Pa dei principali Paesi del mondo fotografate attraverso tre parametri della ricerca

Paese	Trasparenza	Inclusività	Gestione fiscale e finanziaria
Regno Unito	1,0	0,54	0,66
Stati Uniti	0,86	0,62	0,44
Svezia	0,82	0,45	0,92
Francia	0,77	0,16	0,66
Giappone	0,74	0,16	0,6
Germania	0,68	0,45	0,56
Spagna	0,59	0,3	0,31
Italia	0,47	0,25	0,2
Grecia	0,24	0,65	0,27

Fonte: The International Civil Service Effectiveness Index

ELENCHI AGGIORNATI

Decreto Iva: split payment e Pa legati dall'e-fattura

Magrini e Santacroce • pagina 29

Iva. Il nuovo decreto Mef attende la pubblicazione in Gazzetta - Si complica il regime transitorio per le operazioni dopo il 1° luglio

# Split payment e Pa legati dall'e-fattura

Aggiornati gli elenchi dei soggetti tenuti all'applicazione della scissione dei pagamenti

Marco Magrini  
Benedetto Santacroce

■ L'applicazione della disciplina dello split payment per le pubbliche amministrazioni è legata all'obbligo della fattura elettronica verso le stesse.

Questo in sintesi l'effetto delle novità introdotte dal Dm Economia 13 luglio 2017 (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) di modifica dell'articolo 5-bis del decreto 23 gennaio 2015 in materia di individuazione delle pubbliche amministrazioni soggette alla scissione dei pagamenti.

Le previsioni transitorie (dal 1° luglio al 31 dicembre 2017) e quelle a regime dal 2018, introdotte con decreto 27 giugno 2017, sono già superate.

Tuttavia la situazione che ne deriva è, da un lato, semplificata dalle modalità di individuazione del perimetro delle pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 244/2007, dall'altro comporta complessità di applicazione iniziali a causa delle disposizioni transitorie contenute nell'articolo 2 del Dm 13 luglio 2017 che stabiliscono l'efficacia dei riferimenti del perimetro delle Pa destinatarie a decorrere dalle fatture (si ritiene emesse dal 1° luglio 2017) per le quali l'esigibilità si verifica dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta e fanno salva l'applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti alle fatture per le quali l'esigibilità si è verificata anteriormente alla predetta data a decorrere dal 1° luglio 2017.

### Pa e split payment

Il riferimento normativo della fatturazione elettronica e dell'articolo 17-ter del Dpr 633/1972 coincide e l'elenco corrisponde a quello dell'indice delle Pubbliche amministrazioni (Ipa sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)).

Quindi sono soggetti allo split payment:

- i soggetti indicati ai fini sta-

tistici nell'elenco contenuto nel comunicato dell'Istat pubblicato entro il 30 settembre di ogni anno;

- le Pa di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001;
- le autorità indipendenti;
- le amministrazioni autonome;
- le aziende speciali.

Sono invece esclusi i soggetti classificati nella categoria dei «Gestori di pubblici

### LA DISAMINA

Entro domani andranno segnalate mancate o errate inclusioni nel novero degli enti obbligati al regime

servizi» (articolo 57-bis, comma 1, del Dlgs 82/2005) che sono compresi nell'elenco.

Da ciò deriva che, in riferimento alle nuove regole dello split payment e all'ampliamento dei soggetti pubbliche amministrazioni coinvolte, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono superate le indicazioni delle circolari n. 1/E/2015 e n. 15/E/2015 ove escludano l'uti-

lizzo nel senso indicato in precedenza dell'elenco Ipa. Gli indirizzi delle circolari sono utili, in questo caso, solo a delimitare gli obblighi in riferimento alle "vecchie Pa" rientranti nella disciplina per le operazioni Iva fatturate dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2017.

Al contrario di quanto prevedeva il soppresso comma 2 dell'articolo 5-bis del decreto 23 gennaio 2015, l'inserimento nell'elenco Istat di un nuovo soggetto e di conseguenza nell'Ipa, non comporterà la fatturazione in regime split payment dall'anno successivo, ma immediatamente.

### Periodo transitorio

L'utilizzabilità del nuovo riferimento circa il perimetro soggettivo di applicazione appare contorta in quanto ancorata non all'emissione delle fatture dal 1° luglio 2017, ma all'esigibilità Iva delle stesse (articolo 3 del Dm Economia) successiva alla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta.

Tuttavia, partendo dal presupposto (logico, ma teorico, in quanto non lo prevede la norma) che le nuove regole possano comunque applicarsi solo alle fatture emesse dal 1° luglio 2017, rientranti nella disciplina introdotta dall'articolo 1 del Dl 50/2017 e la presenza della disposizione di salvezza degli eventuali comportamenti difformi fino alla pubblicazione del decreto non dovrebbero esservi problemi in caso di errori.

Lo stesso dovrebbe potersi sostenere anche in riferimento ai comportamenti errati per le società, almeno fino al 19 luglio, in ragione del fatto che il Dipartimento delle finanze ha provveduto a rivedere gli elenchi, pubblicati nel proprio sito chiedendo ai soggetti interessati di segnalare alla casella di posta elettronica [df.dg.uffos@finanze.it](mailto:df.dg.uffos@finanze.it), entro la stessa data, eventuali mancate o errate inclusioni negli stessi elenchi che quindi non sono definitivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



### Split payment

● Lo split payment è il meccanismo della scissione dei pagamenti per le pubbliche amministrazioni inserite nell'articolo 1, comma 2 Dlgs n. 165/2001; le autorità indipendenti; le amministrazioni autonome e le aziende speciali. L'Iva addebitata a fronte delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di questi enti pubblici deve da questi essere versata direttamente all'Erario, e non più al soggetto fornitore

Boom di richieste per l'anticipo pensionistico sociale: 6mila in più della capienza - Ora si rischia un parziale slittamento

# Pensioni, 66mila domande per l'Ape

Ipotesi assegno di garanzia per i giovani - Boccia: «Patto di equità generazionale»

■ Boom di richieste per l'anticipo pensionistico sociale (Ape Social) e per i lavoratori precoci. Sono più di 66mila coloro che hanno presentato la domanda, il 10% in più rispetto alle stime del governo. L'Inps pubblicherà la graduatoria entro il 15 ottobre e se i fondi stanziati saranno insufficienti, per alcuni dei richiedenti la pensio-

ne potrebbe essere posticipata, dando la priorità a chi è più vicino all'assegno di vecchiaia. Palazzo Chigi, intanto, studia una pensione contributiva di garanzia per i giovani con carriere discontinue. Il presidente di Confindustria, Boccia, rilancia il piano di inclusione dei giovani con un «patto di equità generazionale». Servizi > pagina 3

## Le vie della ripresa

LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA

La platea

Alle 39.777 istanze per l'anticipo sociale si sommano le 26.632 per i «precoci»

Il monitoraggio dell'Istituto di previdenza

Vaglio entro il 15 ottobre: se i beneficiari resteranno in soprannumero priorità a chi è più vicino all'uscita

# Ape social, boom di domande: rischio slittamento

Arrivate all'Inps 66mila richieste, 6mila in più delle stime - Dalle donne il 23,2% del totale

Claudio Tucci  
 ROMA

■ È partenza "boom" per le domande di pensionamento anticipato attraverso gli scivoli previsti per l'Ape social e per i lavoratori precoci. Complessivamente sono state presentate oltre 66mila istanze, 66.409 per la precisione, entro la scadenza di sabato (15 luglio), prevista per coloro che maturano i requisiti al 31 dicembre di quest'anno (la finestra si sposta al 31 marzo del 2018 per chi invece li matura l'anno venturo). A renderlo noto è stato ieri l'Inps diffondendo i dati dai quali emerge che la platea dei soggetti interessati è già al di là di quella stimata nelle scorse settimane dal Governo: circa 60mila uscite. In particolare, 39.777 domande hanno riguardato l'Ape sociale; le restanti 26.632 i cosiddetti "precoci", vale a dire chi ha lavorato almeno un anno prima di compierne 19. All'Istituto guidato da Tito Boeri è quindi arrivato il 10% in più di istanze preventivate. E non è detto che tutte saranno accolte.

Entrambe le misure sono

sperimentali; e restano in vigore nella versione attuale per due anni. Le domande di Ape sociale saranno approvate nell'ambito di spesa di 300 milioni di euro per quest'anno e fino a 609 milioni di euro per il 2018. Quelle per i precoci fino a 360 milioni quest'anno e 505 l'anno prossimo. Ora l'Inps, che gestisce tutte le pratiche, verificherà i requisiti delle richieste ed entro il 15 ottobre pubblicherà la graduatoria definitiva. Se i fondi a disposizione risulteranno non sufficienti, la decorrenza di Ape sociale e pensione "precoce" potrebbe essere posticipata per una fetta dei richiedenti. In questo caso, a fronte dei requisiti necessari, avranno la priorità coloro che sono più vicini alla pensione di vecchiaia.

Il Governo potrebbe però intervenire per ampliare subito il bacino delle uscite. Anche se i tempi tecnici per l'inserimento di un eventuale misura correttiva nella prossima legge di bilancio autunnale, da varare a metà ottobre, sono ostacolati dalla scadenza del 15 dello stesso mese prevista per il completamento delle verifiche Inps. Anche per que-

sto motivo Tommaso Nannicini, uno dei padri dell'Ape e attuale responsabile "lavoro" nella segreteria Dem, ha suggerito di anticipare la scadenza del monitoraggio Inps in modo da aprire il varco per l'inserimento nella manovra di eventuali nuove misure. Nannicini ha anche ribadito la necessità di rendere strutturale l'anticipo pensionistico e di rendere operativa l'Ape volontaria non oltre settembre (il decreto attuativo non è ancora in vigore) per non perderne l'efficacia.

Analizzando la distribuzione per età di chi ha fatto domanda, per esempio per l'Ape sociale, emerge come la maggior parte sia concentrata tra i 63 e i 64 anni. La fotografia scattata dall'Inps ha evidenziato, inoltre, come le domande per l'Ape sociale e il pensionamento anticipato per i precoci siano arrivate soprattutto da uomini: meno di una su quattro è stata infatti presentata da una donna, precisamente il 23,2% (15.400 su 66.409). Nel dettaglio, 11.668 sono state le istanze "in rosa" presentate per l'Ape sociale (contro le 28.109 degli uomini);

mentre le domande per la certificazione per lavoro precoce sono state presentate da 22.900 uomini e da 27.732 donne.

La tipologia di aventi diritto più rappresentata è quella dei lavoratori disoccupati con 34.530 domande (27.732 Ape sociale, 6.798 lavoratori precoci), seguiti dagli addetti alle mansioni difficoltose (15.030 - 11.022 precoci, 4.008 Ape sociale). Il maggior numero di istanze è stato presentato in Lombardia (11.048).

Il governo è soddisfatto del "tiraggio" dei nuovi strumenti: le oltre 66mila domande per l'anticipo agevolato della pensione rappresentano «un aiuto concreto per chi ha avuto un lavoro più lungo e difficile», ha scritto su Twitter, il premier, Paolo Gentiloni. Soddisfatta anche la leader della Cisl, Annamaria Furlan: «Se oltre 60mila lavoratrici e lavoratori italiani potranno accedere nei prossimi mesi anticipatamente alla pensione lo si deve all'accordo fortemente voluto dal sindacato confederale l'anno scorso che ha modificato uno dei punti più sbagliati e socialmente iniqui della legge Fornero».

DIRIPRODUZIONE RISERVATA